

## Bonus pubblicità e formazione 4.0 in attesa di regole

Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

In ritardo l'emanazione del regolamento del bonus pubblicità, anche se dovrebbe arrivare in tempi brevi. In attesa del provvedimento ufficiale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato alcuni contenuti, per dare un quadro abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà il bonus e consentire ai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e agli enti non commerciali di elaborare i propri programmi di investimento. In arrivo, invece, entro i primi di aprile il decreto interministeriale che fisserà le disposizioni applicative relative al credito di imposta per la formazione 4.0. Quali sono le altre e tante agevolazioni di cui si attendono le disposizioni attuative?

Sono numerose le agevolazioni in attesa di attuazione. Manca ancora il regolamento del **bonus pubblicità**, anche se ormai non dovrebbe mancare molto. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, dovrebbe essere già stato redatto e pronto per l'invio al **Consiglio di Stato**. Nel frattempo, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ha anticipato alcuni contenuti, per dare un quadro abbastanza chiaro e dettagliato di come funzionerà la misura. Dopo una prima pubblicazione avvenuta il 24 novembre 2017, le indicazioni sono state aggiornate il 9 febbraio 2018 per tener conto dell'estensione del beneficio, originariamente limitato alle **imprese** e ai **liberi professionisti**, agli **enti non commerciali** in sede di conversione del Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018.

Dovrebbe arrivare entro i primi di aprile il decreto interministeriale che fisserà le disposizioni applicative relative al credito di imposta per la **formazione 4.0**. Nel frattempo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus matura anche in assenza del suddetto provvedimento: il beneficio compete pertanto per le attività di formazione svolte fin dall'inizio del periodo agevolato (periodo successivo al 31 dicembre 2017).

### Pubblicità

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
Il credito d'imposta, istituito dall'articolo 57-bis della Manovra correttiva ed innovato dall'articolo 4 del <u>Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2018</u> , spetta alle <b>imprese, ai lavoratori autonomi</b> e agli <b>enti non commerciali</b> che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla <b>stampa quotidiana</b> e periodica, <b>anche on line</b> , e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.	La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del credito d'imposta è demandata ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 22 ottobre 2017 (120 giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, avvenuta il 24 giugno 2017).
L'incentivo può essere fruito anche per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla	

stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (ossia 24 giugno 2016-31 dicembre 2016).

Il credito d'imposta è pari al **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al **90%**, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il beneficio è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

---

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017, art. 57-bis; D.L. n. 148/2017, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 172/2017, art. 4

**Leggi anche:**

- [Bonus pubblicità](#)
- [Collegato Fiscale: bonus pubblicità, come si determina](#)

## Formazione 4.0

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>La legge di Bilancio 2018 ha istituito un credito d'imposta a favore delle imprese - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile - per le attività di formazione dirette ad acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal <b>Piano nazionale Industria 4.0</b>, effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.</p> <p>Il bonus è attribuito nella misura del <b>40%</b> delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo impiegato nella formazione, con un massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.</p> <p>Per l'attuazione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019.</p>	<p>Con un apposito decreto interministeriale (Ministro dello sviluppo economico-Ministero del lavoro-Ministero economia e finanze), da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018), dovranno essere definite le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alle cause di decadenza e revoca del beneficio, alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli.</p>

Riferimenti normativi: legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi 46-56

Leggi anche [Formazione 4.0: il credito d'imposta matura anche se manca il decreto MISE](#)

## Fondo di garanzia PMI

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 marzo 2017 sono state adottate le nuove condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia PMI.</p> <p>La riforma, finalizzata a rendere lo strumento <b>più efficace ed efficiente</b>, si baserà su un nuovo <b>modello di valutazione</b> economico-finanziaria e del merito creditizio dei soggetti beneficiari, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, che sostituirà il sistema di credit scoring.</p> <p>Le misure della garanzia varieranno in funzione della rischiosità del soggetto beneficiario (impresa e professionista) e della durata e tipologia dell'operazione finanziaria. La percentuale di copertura sarà più alta per le operazioni di investimento e per le imprese con classe di merito più basse, mentre scenderà per le operazioni di liquidità e a breve termine.</p>	<p>Dopo una prima fase di sperimentazione nell'applicazione del modello di valutazione limitata alle operazioni Sabatini ter e in seguito alla verifica della compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica, dovrà essere adottato un decreto di modifica del regolamento del Fondo n. 248/1999.</p>

Riferimenti normativi: [D.M. 6 marzo 2017](#)

Leggi anche [Collegato fiscale: nuove risorse per il Fondo di garanzia PMI](#)

## Quotazione PMI

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>La legge di Bilancio 2018 prevede un credito d'imposta rivolto alle PMI che, successivamente al 1° gennaio 2018, iniziano una procedura di ammissione alla <b>quotazione in un mercato regolamentato</b> o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il beneficio è riconosciuto solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione ed ammonta al <b>50%</b> dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, con un massimo di</p>	<p>Con decreto interministeriale (Ministro dello Sviluppo Economico-Ministro dell'Economia e delle Finanze), da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018), dovranno essere definiti i criteri di attuazione dell'agevolazione, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.</p>

500.000 euro.

Al credito d'imposta sono destinate risorse per complessivi 80 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

---

**Riferimenti normativi:** legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi 89-92

**Leggi anche** [Nella legge di Bilancio 2018 un credito d'imposta per le PMI che vogliono quotarsi](#)

## Imprese culturali e creative

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
In favore delle imprese culturali e creative, la legge di Bilancio 2018 ha istituito un credito d'imposta del <b>30%</b> dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.	Due i provvedimenti necessari:  - un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018) sentite le competenti Commissioni parlamentari e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, dovrà definire la procedura per il <b>riconoscimento della qualifica</b> di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;
L'agevolazione sarà attribuita nel limite di spesa di <b>500.000 euro</b> per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.	- un decreto interministeriale (Ministro dei beni e delle attività culturali-Ministro dell'economia e delle finanze), da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018), dovrà fissare le <b>norme applicative</b> del credito d'imposta.

---

**Riferimenti normativi:** legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi 57-60

**Leggi anche** [Legge di Bilancio 2018: un credito d'imposta per le imprese culturali](#)

## Bonus fondazioni

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
La legge di Bilancio 2018 riconosce alle fondazioni bancarie un credito d'imposta del <b>65%</b> per le erogazioni destinate a finanziare progetti di <b>contrasto alla povertà</b> e al <b>disagio giovanile</b> , tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio lavorativa ed integrazione degli immigrati proposti da enti del Terzo settore, enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali, Regioni, Province, Comuni e città metropolitane.	Con decreto interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali-Ministro dell'economia e delle finanze) dovranno essere definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Per l'attuazione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021.

---

**Riferimenti normativi:** legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi 201-204

**Leggi anche** [Legge di Bilancio 2018: un bonus alle fondazioni bancarie per il contrasto alla povertà](#)

## Tax credit librerie

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>La legge di Bilancio 2018 riserva un credito d'imposta agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di <b>libri al dettaglio</b> in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1.</p> <p>Il beneficio, valido dal 2018, è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio (nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto interministeriale di attuazione, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale) e spetta per un importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>20.000 euro</b> per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;</li><li>- <b>10.000 euro</b> per gli altri esercenti.</li></ul> <p>Il credito sarà riconosciuto nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p>	<p>Con decreto interministeriale (Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo-Ministro dell'economia e delle finanze), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018), dovranno essere definite le disposizioni applicative necessarie.</p>

---

**Riferimenti normativi:** legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi 319-321

**Leggi anche** [Legge di Bilancio 2018: un credito d'imposta a sostegno delle librerie](#)

## Sport bonus

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>Per l'anno 2018, la legge di Bilancio 2018 riconosce alle imprese, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, un credito d'imposta pari al <b>50%</b> delle erogazioni liberali in denaro di importo non superiore a 40.000 euro per interventi di <b>restauro</b> e</p>	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio</p>

**ristrutturazione di impianti sportivi pubblici** (anche se in concessione).

2018), dovranno essere individuate le disposizioni applicative necessarie.

Il bonus è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni), ed è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 10 milioni di euro.

---

**Riferimenti normativi:** legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi 363-366

Leggi anche [Legge di Bilancio 2018, sport bonus: cos'è e come funziona](#)

## Acquisto di prodotti in plastica riciclata

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>Per favorire lo sviluppo e la crescita della raccolta differenziata, la legge di Bilancio 2018 prevede la concessione di un credito d'imposta del <b>36%</b> a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con <b>plastiche miste</b> o, comunque, provenienti dalla <b>raccolta differenziata</b> dei rifiuti urbani.</p> <p>Il beneficio è valido nel triennio 2018-2020 ed è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.</p>	<p>Con decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze-Ministro dello sviluppo economico-Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018), dovranno essere definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.</p>

---

**Riferimenti normativi:** legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi 96-99

## Ecobonus

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>La legge di Bilancio 2018 prevede l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi che dovranno soddisfare gli interventi che beneficiano dell'ecobonus, la <b>detrazione IRPEF/IRES</b> per interventi di riqualificazione energetica, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di</p>	<p>I nuovi requisiti tecnici dovranno essere definiti con uno o più decreti interministeriali (Ministro dello sviluppo economico-Ministro dell'economia e delle finanze-Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della</p>

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 63/2013, art. 14; legge di Bilancio 2018, articolo 1, comma 3

Consulta il [Dossier Bonus casa 2018](#)

## Fondo imprese Sud

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>Il Fondo è istituito dalla legge di Bilancio 2018 a sostegno della <b>crescita dimensionale delle PMI</b> aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p> <p>Il Fondo, la cui gestione è affidata ad <b>Invitalia</b> e che ha una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro, opererà investendo nel capitale delle PMI unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa sarà finanziato, per almeno il <b>50%</b>, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.</p> <p>Il Fondo, oltre all'apporto diretto di risorse nel capitale delle imprese, potrà investire anche in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle imprese target.</p>	<p>La definizione degli ambiti di intervento del Fondo, le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e controllo è demandata ad un'apposita convenzione tra Invitalia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà definire altresì le modalità di contribuzione dei soggetti terzi nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.</p>

**Riferimenti normativi:** legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi 897-903

Leggi anche [Legge di Bilancio 2018: nuovi fondi per le PMI del Sud](#)

## Esportazioni in Paesi ad alto rischio

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>Per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), la legge di Bilancio 2018 permette ad <b>Invitalia</b> di</p>	<p>Le modalità di funzionamento della garanzia, nonché l'operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A., dovranno essere definite con decreto</p>

operare in qualità di istituzione finanziaria autorizzata ad effettuare finanziamenti, rilasciare garanzie e assumersi in assicurazione i rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei Paesi ad alto rischio.

Le **garanzie** e le **assicurazioni** potranno essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività.

A tal fine, Invitalia potrà usufruire del supporto tecnico di **SACE**, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) specializzata nell'export credit. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia godranno della garanzia rilasciata dallo Stato. La garanzia dello Stato sarà rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia.

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

---

**Riferimenti normativi:** legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi 260-266

**Leggi anche** [Legge di Bilancio 2018: in arrivo nuove misure per esportare in Paesi ad alto rischio](#)

## Investimenti nel capitale sociale di start up e PMI innovative

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>La <b>legge di Bilancio 2017</b> ha rafforzato gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up e PMI innovative, istituiti dall'art. 29 del D.L. n. 179/2012.</p> <p>La norma, in primo luogo, le ha rese permanenti: tali agevolazioni quindi potranno essere fruite stabilmente.</p> <p>A decorrere dall'anno 2017, inoltre la misura dell'agevolazione viene fissata al 30% sia per i soggetti IRPEF sia per i soggetti IRES.</p> <p>Per i <b>soggetti IRPEF</b>, inoltre, è aumentato a 1.000.000 di euro il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta.</p> <p>Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in</p>	<p>La <b>Commissione UE</b>, con Decisione del 19 giugno 2017 (pubblicata il 18 settembre), ha autorizzato le agevolazioni a favore di chi investe in start up innovative</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicato del 2 ottobre 2017, ha sottolineato che a seguito dell'autorizzazione, le modifiche sono pienamente operative.</p> <p>Manca invece l'<b>autorizzazione per le agevolazioni</b> previste per chi investe in PMI innovative.</p>



tali società.

Per l'attuazione delle disposizioni, la Legge di Bilancio rimanda al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016.

---

**Riferimenti normativi:** D.L. n. 179/2012, art. 29; D.L. n. 3/2015, art. 4; legge di Bilancio 2017, art. 1, commi 66-69

**Leggi anche** [Legge di Bilancio 2017: come cambiano le agevolazioni per le start up innovative](#)

## Social bonus

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>Il social bonus è il credito d'imposta previsto dall'articolo 81 del <b>Codice del terzo settore</b> per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e soggetti IRES in favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli <b>immobili pubblici inutilizzati</b> e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>65%</b> per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;</li><li>- <b>50%</b> per le erogazioni effettuate da soggetti IRES nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.</li></ul> <p>Il credito d'imposta deve essere ripartito in <b>3 quote annuali</b> di pari importo.</p> <p>Il 28 novembre 2017 il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), l'Agenzia del Demanio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) hanno firmato il protocollo di intesa per consentire la destinazione agli enti non profit di beni immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale.</p>	<p>L'incentivo decorre <b>dal 2018</b>.</p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dovranno essere individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.</p>

---

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 81

## Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali agli ETS

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>Il Codice del Terzo Settore, all'art. 83, ha istituito una <b>detrazione</b> dall'IRPEF pari al <b>30%</b> degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura, a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un importo complessivo dell'erogazione non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. La detrazione è elevabile al <b>35%</b> qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.</p> <p>È stata inoltre prevista una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato da enti e società o da persone fisiche.</p>	<p>Le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla predetta detrazione o alla deduzione d'imposta, nonché i criteri e le modalità di valorizzazione delle predette liberalità, dovranno essere individuati con apposito Decreto del Ministro del lavoro, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 83

Consulta il Dossier [Codice Terzo settore](#)

## Imprese sociali

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
<p>Il D.Lgs. n. 112/2017, di riforma dell'impresa sociale, all'art. 18 introduce agevolazioni fiscali a favore persone fisiche o soggetti IRES che investono nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto (20 luglio 2017) e siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data.</p> <p>Per le <b>persone fisiche</b> è prevista una detrazione dall'IRPEF lorda pari al <b>30%</b> della somma investita, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere detratto nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.</p> <p>Le <b>persone giuridiche</b> possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile IRES pari al 30%</p>	<p>L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della <b>Commissione europea</b>, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, che avrebbe dovuto essere emanato entro metà ottobre 2017 (60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017, avvenuta il 20 luglio 2017), dovranno essere definite le modalità di concessione delle agevolazioni.</p>

dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

In entrambi i casi, l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L'eventuale cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dell'agevolazione fruita.

---

**Riferimenti normativi:** D.Lgs. n. 112/2017, art. 18, commi 3-6

Consulta il Dossier [Impresa sociale](#)

## Cinema

Descrizione	Cosa manca per l'attuazione
La nuova legge Cinema (l. n. 220/2016) ha introdotto nuovi strumenti di sostegno al <b>cinema</b> e all' <b>audiovisivo</b> .	Devono essere pubblicati i decreti che definiscono le disposizioni applicative in materia di:
La norma rende disponibili risorse per <b>400 milioni di euro</b> l'anno e introduce sistemi automatici di finanziamento con forti incentivi per i giovani autori e per chi investe in nuove sale e a salvaguardia dei cinema storici.	<ul style="list-style-type: none"><li>- credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva (articolo 15);</li><li>- crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo (articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20);</li><li>- credito d'imposta per le industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17, comma 2);</li><li>- credito d'imposta per le imprese di produzione di videogiochi (articolo 15);</li><li>- istituzione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 30, comma 1, destinata a garantire operazioni di finanziamento di prodotti audiovisivi.</li></ul>

---

**Riferimenti normativi:** l. n. 220/2016

**Leggi anche** [Sale cinematografiche: le disposizioni applicative per il piano di potenziamento](#)

